

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 05 di

SPAZIO AZIENDE – maggio 2007

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Accertamenti bancari su c/c intestati ai figli</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 30.3.2007, n. 7957</i></p>	<p>Un accertamento induttivo può basarsi anche sui dati desumibili dal c/c intestato al figlio del contribuente, sul quale quest'ultimo può operare liberamente in base a specifica delega. La gestione di un c/c altrui è considerata una circostanza eccezionale equiparata all'intestazione formale, tale da giustificare l'estensione dell'appartenenza dei relativi redditi, a meno che il contribuente non dimostri che tale potere era collegato ad ipotesi specifiche e giustificabili. Grava in ogni caso sul contribuente l'onere della prova circa la natura dei versamenti.</p>
<p>Coniuge separato / divorziato e ICI</p> <p><i>Nota MEF - Dipartimento Politiche Fiscali 3.4.2007, n. 4440</i></p>	<p>Ai fini ICI i Regolamenti comunali possono prevedere l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare assegnata al coniuge separato/divorziato, con la conseguenza che il coniuge proprietario non assegnatario dell'immobile potrà beneficiare della detrazione e dell'aliquota ICI ridotta.</p>
<p>Rimborsi IVA "accelerati"</p> <p><i>DM 22.3.2007</i></p>	<p>È stata individuata la prima categoria di imprese ammesse alla procedura "accelerata" dei rimborsi (annuali e trimestrali) dell'IVA, entro 3 mesi dalla richiesta. Si tratta delle imprese subappaltatrici del settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, aventi gli specifici requisiti richiesti.</p>
<p>Versamento ICI e mod. F24</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 26.4.2007</i></p>	<p>È confermato che il versamento dell'ICI dovuta può essere effettuato tramite mod. F24 anche utilizzando in compensazione i crediti disponibili. Non è consentita la compensazione con i crediti relativi ad altri tributi locali, ad esclusione dell'addizionale IRPEF.</p>
<p>Versamento oneri previdenziali con carta di credito</p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 20.4.2007, n. 77/E</i></p>	<p>La deducibilità dei contributi versati da un lavoratore autonomo tramite la carta di credito è ancorata al momento di utilizzo della carta, a prescindere dal diverso momento di addebito delle somme sul c/c.</p>
<p>Fringe benefit 2007 auto uso promiscuo</p> <p><i>Circolare Agenzia Entrate 17.4.2007, n. 21/E</i></p>	<p>È stato specificato che, anche per il 2007, i datori di lavoro possono calcolare il fringe benefit relativo alle autovetture aziendali con le regole in vigore fino al 2006 (percentuale del 30%), ai fini dell'effettuazione sia delle ritenute IRPEF che delle ritenute previdenziali. Le maggiori ritenute eventualmente già operate nei primi mesi del 2007 con la percentuale del 50% possono essere recuperate nei prossimi mesi ovvero in sede di conguaglio di fine anno, se più agevole per il sostituto d'imposta.</p>

COMMENTI

DIFFERITO IL TERMINE PER L'ISTANZA DI RIMBORSO IVA RELATIVA AI VEICOLI

Come noto (Spazio Aziende n. 3 - marzo), a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia UE 14.9.2006 (causa C-228/05) che ha affermato l'**illegittimità del regime di indetraibilità dell'IVA** relativamente all'acquisto, il leasing, il noleggio di autovetture, motocicli e ciclomotori nonché delle relative spese di impiego, custodia, manutenzione, carburanti e lubrificanti, è stato stabilito che, per gli **acquisti effettuati dall'1.1.2003 al 13.9.2006**, i contribuenti possono **recuperare l'IVA non detratta** nelle liquidazioni periodiche e/o nella dichiarazione annuale IVA, **tramite rimborso** presentando, alternativamente:

- ◆ un'istanza di **rimborso forfetario** con l'apposito modello, da inviare **telematicamente**;
- ◆ un'istanza di **rimborso analitico**, se l'interessato ritiene (e dimostra) di aver diritto ad una detrazione superiore a quella forfetaria.

Recentemente con il Decreto 5.4.2007 è stata disposta la **proroga del termine entro il quale presentare l'istanza di rimborso forfetario, dall'originario 15.4.2007 al 20.9.2007**.

IL BOLLO AUTO PER I "FINTI" AUTOCARRI

Un apposito Provvedimento ha individuato i **veicoli che, pur immatricolati come autocarri**, consentendo il trasporto privato di persone, **devono essere soggetti alle limitazioni di deduzione dei costi e detrazione dell'IVA previste per le autovetture**. La citata norma riguarda in particolare i veicoli:

- ◆ **immatricolati o reimmatricolati N1** (autocarri);
- ◆ con **codice carrozzeria F0**;
- ◆ con **4 o più posti a sedere**;
- ◆ con un rapporto **potenza del motore / portata del veicolo maggiore o uguale a 180**, considerando che la portata del veicolo è data dalla massa complessiva meno la tara.

Quindi, se dalle informazioni desumibili dalla carta di circolazione **il veicolo soddisfa tutte le condizioni sopra elencate**, il veicolo in esame deve essere trattato, **ai fini IVA e delle imposte dirette come un'autovettura** (limitazioni alla deduzione dei costi e alla detrazione dell'IVA).

Recentemente, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che **l'equiparazione del "finto" autocarro ad un'autovettura riguarda anche il pagamento della tassa automobilistica (c.d. bollo auto)**. Ciò significa che per il bollo auto relativo al **"finto autocarro"** (vettura immatricolata N1 che soddisfa le condizioni sopra elencate):

- ◆ **se la massa complessiva è inferiore a 12 t** l'importo dovuto va calcolato **in base alla potenza** e non più in base alla portata;
- ◆ **vanno rispettati i termini previsti per il versamento del bollo per le autovetture**, ossia:
 - esclusivamente **in ragione d'anno**;
 - a **gennaio e luglio** per vetture con potenza **fino a 35 kW**;
 - ad **aprile, agosto e dicembre** per le vetture con potenza **pari o superiore a 35kW**.

Dette scadenze valgono per tutte le regioni ad esclusione di Piemonte e Lombardia nelle quali i termini per il versamento del bollo auto è collegato al mese di immatricolazione.

I soggetti che ricadono nel caso contemplato dalla nuova norma, **alla scadenza del periodo coperto dall'ultimo versamento effettuato con le regole proprie degli autocarri** dovranno effettuare il versamento del bollo auto **calcolando l'importo dovuto in base ai dodicesimi dell'importo annuale per le autovetture** in modo tale da "collegare" la scadenza dell'ultimo versamento effettuato con **la prima scadenza utile fissata per il pagamento del bollo auto delle autovetture**, a partire dalla quale si inizierà a versare il bollo "regolarmente" come previsto per le auto.

Con riferimento agli "autocarri" in esame è infine stato precisato che la **tassa integrativa dovuta sulla massa rimorchiabile non è dovuta**.

GLI STUDI DI SETTORE 2006 E LA SUPER CONGRUITÀ

A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 alla disciplina degli studi di settore è prevista l'elaborazione di una serie di **nuovi indicatori di normalità** che potranno comportare, nei confronti dei contribuenti che risultano non in linea, l'attribuzione di maggiori ricavi/compensi rispetto a quanto stimato con l'applicazione dello studio di settore.

Il calcolo dei maggiori ricavi/compensi che scaturisce dalla nuova analisi della normalità è effettuato direttamente dal **software GERICO 2007 che evidenzierà 2 livelli di ricavi/compensi presunti**. In pratica quest'anno dall'applicazione degli studi di settore, ossia dopo l'inserimento dei c.d. dati strutturali e quelli contabili, oltre al calcolo del consueto limite di congruità dei ricavi/compensi dichiarati, il software GERICO effettua un ulteriore calcolo finalizzato all'individuazione della c.d. **“super congruità”**.

In particolare, sono stati individuati i seguenti **indicatori di normalità economica**:

- per i contribuenti esercenti **attività d'impresa**:
 1. costi di disponibilità dei beni mobili strumentali / valore dei beni mobili strumentali
 2. rotazione del magazzino o durata delle scorte
 3. valore aggiunto per addetto
 4. redditività dei beni mobili strumentali
- per i contribuenti, tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata, che **applicano gli studi di settore con GERICO AS**:
 1. valore aggiunto per addetto
 2. redditività dei beni mobili strumentali
- per i **lavoratori autonomi**:
 1. costi di disponibilità dei beni mobili strumentali / valore dei beni mobili strumentali
 2. resa oraria per addetto
 3. resa oraria del professionista.

Dall'applicazione dei citati nuovi indicatori è possibile che il contribuente risulti **non congruo** e pertanto che allo stesso sia **richiesto un maggiore adeguamento**.

Dalle prime elaborazioni effettuate si è riscontrato che è possibile che ad un contribuente congruo in base allo studio di settore il software GERICO calcoli una “super congruità” posizionata ad un livello superiore, in conseguenza della quale è necessario valutare se procedere o meno all'adeguamento. Si prenda ad esempio la seguente situazione:

Esito Normalità Coerenza				
Dettagli				
Ricavo dichiarato				75.000
Analisi della Congruità*				
Ricavo puntuale di riferimento				74.179
Analisi della Normalità Economica	Valore calcolato	Valore di riferimento	Coerenza	Maggior ricavo
Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi	11,11	20,04	Coerente	0
Rotazione di magazzino	0	0	Coerente	0
Valore aggiunto per addetto	13,84	15,39	Non coerente	3.100
Redditività dei beni strumentali mobili	1,71	0,27	Coerente	0
Maggior ricavo complessivo da normalità economica				3.100
Ricavo puntuale complessivo da congruità e normalità economica				77.279

Come si può desumere dalla videata di GERICO 2007 sopra riportata, il livello dei ricavi presunti a seguito della non coerenza dell'indice relativo al “valore aggiunto per addetto” risulta maggiorato per un importo pari a € 3.100. Ciò comporta che la “super congruità” sia posizionata ad una soglia maggiore (€ 77.279) rispetto alla “semplice” congruità (€ 74.179), per cui è richiesto al contribuente un adeguamento pari a € 2.279 (77.279 – 75.000) con la conseguente applicazione di IRPEF, IRAP ed IVA. Con la “tradizionale” congruità non sarebbe stato necessario adeguarsi in quanto i ricavi dichiarati (€ 75.000) sono superiori ai ricavi presunti risultanti dall'analisi della congruità (€ 74.179).

**SCADENZARIO
DEL MESE DI MAGGIO**

Mercoledì 16 maggio

IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di aprile.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 16% o 23,50% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 16% ovvero 23,50% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della prima rata fissa per il 2007 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Lunedì 21 maggio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione, anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile.

Giovedì 31 maggio

MOD. 730/2007	Consegna al CAF/professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, della dichiarazione mod. 730, del mod. 730-1 e del mod. 730-1bis per la scelta della destinazione dell'8‰ e del 5‰, con rilascio dell'apposita ricevuta mod. 730-2.
INPS DIPENDENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di aprile; • Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di aprile. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.